

2. Da dove i datori di lavori possono selezionare le persone?

I datori di lavoro possono selezionare le persone dalle “**liste di collocamento mirate**”, dove vi sono:

- persone con invalidità civile altro il 45% (per disabilità fisica/psichica/sensoriale /intellettiva)
- persone non vedenti
- persone sordomute dalla nascita
- invalidi al lavoro oltre il 33%
- invalidi di guerra/per servizio con minorazioni rientranti tra le prime otto categorie della tabella del testo unico in maniera di pensioni di guerra.

È possibile iscriversi a tali liste di collocamento mirato a partire dai 15 anni di età fino all'età pensionabile; a tale scopo, esistono Commissioni Asl per l'accertamento dell'invalidità civile.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata presso il Centro Provinciale per l'Impiego insieme a:

- una copia del certificato attestante l'invalidità,
- copia del certificato di diagnosi funzionale e della relativa relazione conclusiva
- copia di un documento di riconoscimento completo di codice fiscale;
- copia dello stato di famiglia
- copia dei titoli di studio e professionali conseguiti.

Al Centro Provinciale per l'Impiego, sarà poi un apposito Comitato Tecnico a valutare le residue capacità lavorative della persona che fa domanda e a compilare la “*scheda tecnica*” completa di annotazioni riguardo le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, la natura e il grado della disabilità.

L'iscrizione a tale lista, e l'eventuale assunzione che ne consegue, non fa perdere la pensione “di reversibilità” se viene comprovato che l'attività lavorativa in oggetto a fini terapeutici di inclusione sociale e non si superano le 25 ore settimanali; le attività devono essere svolte presso laboratori protetti, cooperative sociali o datori di lavoro che assumono persone con disabilità con convenzione di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.